

## Diritto e interpretazione in Ronald Myles Dworkin Uno sguardo retrospettivo

*Guglielmo Rinzivillo*

*Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche - Sapienza Università di Roma*

### Riassunto

Gli ultimi due decenni del XX secolo hanno evidenziato il dibattito sulla teoria dell'interpretazione, intesa come una serie di concetti che riassumono un'ampia prospettiva proposta dal filosofo politico e giuridico americano Ronald Myles Dworkin (1931-2013). Il compito del presente studio sarà quello di fornire un angolo di analisi dei risultati sulla particolare attività interpretativa del diritto registrata in un momento chiave nella ricezione dell'elaborazione completa della teoria in oggetto, confrontando il discorso verso risultati che non sono ancora più moderni, anche se ricchi di sollecitazioni per il presente. Il contesto in cui si sviluppano questi risultati rende visibile una sorta di interesse privilegiato per le categorie che, per essere spiegate oggi, richiedono comunque uno sguardo retrospettivo, portando anche alla messa in discussione della possibilità ermeneutica di alcune forme di organizzazione e amministrazione politica e legale.

*Parole chiave:* teoria dell'interpretazione, diritto, organizzazione, amministrazione giuridica

**Abstract.** *Law and Interpretation in Ronald Myles Dworkin. A Retrospective Look*

The last two decades of the twentieth century saw the debate on the theory of interpretation, understood as a series of concepts summarising a broad perspective put forward by the American political and legal philosopher Ronald Myles Dworkin (1931-2013). The task of the present study will be to provide an angle of analysis of the findings on the particular interpretative activity recorded at a key moment in the reception of the completed elaboration of theory, comparing the discourse towards outcomes that are not yet more modern, even if rich in operable for the present. The context in which these results are developed makes visible a sort of privileged interest in categories that, in order to be explained today, requires a retrospective look, where they also lead to the questioning of the possibility of certain forms of political and legal organization and administration.

*Keywords:* interpretation theory, right, organization, legal administration

DOI: 10.32049/RTSA.2023.1.06

### 1. Premessa

Gli ultimi due decenni del XX secolo hanno visto concretizzarsi in lungo e in largo il dibattito sulla teoria dell'interpretazione intesa come serie di concetti di sintesi di una larga prospettiva portata avanti dal filosofo politico e del diritto statunitense Ronald Myles Dworkin, scomparso nel 2013, soprattutto in rapporto alle proposizioni giuridiche che riguardano gradualmente le organizzazioni e quei contesti dove il diritto si pone come concetto che rivolge il suo potenziale ermeneutico non solo verso le norme ma anche verso la pratica giudiziale presente, appunto, in strutture politico-amministrative all'interno delle

quali sarà possibile rilevare regole che spieghino le interazioni tra soggetti e anche i mutamenti giuridici e sociali che le sovrintendono. Compito del presente studio sarà quello di fornire una angolazione di analisi di risultanze sulla particolare attività interpretativa che si registrano in un momento *clou* di ricezione della elaborazione compiuta della teoria, comparando il discorso verso esiti non ancora più moderni anche se ricchi di sollecitazioni operabili sul presente. Il contesto nel quale tali esiti si sviluppano rende visibile una sorta di interesse privilegiato per categorie che per essere spiegate oggi necessitano comunque di uno sguardo retrospettivo, là dove esse conducono anche alla messa in discussione della possibilità operata di certe forme di organizzazione politica e giuridica (Dworkin, 2007). Va comunque segnalato l'intento di rendere la riflessione sulle fonti prodotte in un certo periodo un motivo di recupero quanto di rilancio della teorizzazione nonché di esiti riconducibili alla pregnanza di un momento fondativo del discorso. Di fatto, l'*attività interpretativa* si lega in prospettiva futura all'interpretazione del *common law* nonché alla semantica della legge *stricto sensu*, all'interpretazione amministrativa costituzionale e all'argomentazione, là dove il ragionamento giuridico verrebbe assunto come un vero e proprio modello di giustificazione e la sua analisi percorsa attraverso principi intesi come segno di relazione tra diritto e morale, principi di completezza dell'ordinamento giuridico e amministrativo, elaborazioni nelle quali prevarrebbero le distinzioni logico-concettuali tra regole e principi vari (Dworkin, 1990). Va inoltre chiarito che rispetto a questi temi, molti altri progressi sono stati compiuti dalla teoria ermeneutica moderna. Ora, tutte queste ricadute anche in termini procedurali, ammettono un inquadramento etico, il quale non può prescindere da una definizione a monte dell'attività interpretativa che è stata data e discussa tra i critici della teoria, la quale a volte è stata immessa nell'ottica di una sorta di giusnaturalismo moderno che con il passare del tempo si è dimostrato attecchire sulle considerazioni di forme di trapasso da un'epoca ad un'altra, come se queste fossero tenute insieme da un unico principio traspirante in direzione dell'affermazione di certe evidenze e, invece che di altre già surclassate sul versante pratico. In questo senso, ad esempio, è stata vista la nota teorizzazione della *rights theory* in termini di diritti moralizzanti.

La visione retrospettiva è giustificata anche dall'attenzione che Ronald Myles Dworkin pone alla storia e ai segnali che da questa derivano sulla evoluzione dello stato di corrispondenza tra un corpo sociale e il proprio diritto, compresi ovviamente i vari contesti amministrati. Questo discorso è anche un incipit alla fase ricostruttiva di un pensiero. Infatti, è fortemente presente la recezione di una diffusa esigenza: quella dell'attualità costante del diritto perché assolva alla sua funzione strumentale, come tecnica di coesistenza tra uomini, liberatoria e promozionale. Da una visione di questo tipo deriva, per Dworkin, una posizione di libertà intellettuale e politica, che gli ha permesso sulla base di una serena valutazione storica, di superare posizioni (come l'attivismo giudiziale), assunte in passato senza rinnegarle, ma sostituendole, con nuove conquiste, nella prospettiva di un diritto perfettibile anche di fronte alle capacità umane di formare enti organizzati regolati e amministrati. La stessa libertà di espressione individuale ricade sotto questa influenza (Dworkin, 1996, pp. 215 ss.). La manifestazione esplicita del presupposto, necessario, collegamento tra il diritto e la morale, è palesata nella condotta che l'istituzione diritto – lo Stato impersonalmente, e i giudici individualmente – dovrebbe tenere: la limitazione di un diritto deve essere, sempre, fondamentalmente giustificata. Dworkin ritiene che lo stadio interpretativo in senso stretto, sia appunto quello in cui si provvede a giustificare la decisione ipotizzata. Indubbiamente la preoccupazione della suscettibilità di consenso per una decisione si colloca nell'ambito della coerenza, valore autonomo ma non assoluto, da perseguire a livello personale e globale. Da una parte il pensiero di Dworkin sulle organizzazioni di uomini si pone come una rilettura di temi classici: i principi della separazione dei poteri, il dogma della completezza dell'ordinamento giuridico, la giustizia amministrativa e tutti gli altri spunti, rendono ragione dell'interesse e dell'attualità che questo autore ha suscitato e continuerà a suscitare. Dall'altra parte, Dworkin innova criticamente e smantella alcune teorie semantiche contemporanee, gettando le basi per un superamento della chiave interpretativa dell'intensione del legislatore o dell'assunto per cui il diritto sia esclusivamente un sistema di regole. Nella lettura di Dworkin è, tra l'altro, importante tenere presente che l'organismo sociale e giuridico, lo stesso che può estendersi

benissimo per questa sede alle amministrazioni, rappresenta qualcosa di più della somma degli individui o delle relazioni che lo compongono; non a caso la teoria di Dworkin è stata più volte definita olistica. Ma è importante sottolineare che questo elemento ulteriore, difficile da cogliere, non si colloca su un piano metafisico, o quantomeno metagiuridico. Comprende, invece, la struttura purificata del diritto, che non è una idea astratta, ma referente concreto e conoscibile, in quanto condizionante il diritto presente. È questo, probabilmente il taglio trasversale dell'opera di Dworkin, sempre attuale perché fortemente impregnata di carica ideale, che guida un impegno intellettuale e politico schietto e stimolante, nel limite di uno stile personale ricco del pathos che non ha trovato il tempo logico della sistematizzazione. Sempre a livello di sguardo retrospettivo, va detto che l'interesse di Dworkin è proiettato inoltre sullo sviluppo di una concezione credibile dell'uguaglianza che realizzi storicamente la garanzia dell'ideale: essa è rintracciata, peraltro, nella tipologia delle fonti proibite, che inibisce l'assunzione di giustificazioni collettive basate su specifiche fonti o tipi di preferenze (Dworkin, 2002). La valutazione complessiva di questa concezione sarà sorretta dalla integrità costituzionale, che guidi la interpretazione globale della Costituzione e della rispettiva pratica allargata alle organizzazioni di individui (Zavatta, 2002, p. 4 e ss.). A questo livello di analisi, andrebbe rilevata la tematica dell'interpretazione della Costituzione amministrata, o meglio dell'amministrazione del livello normativo costituzionale, che pone l'immediata esigenza di rintracciare l'essenza e gli ambiti di incidenza propri della Carta fondamentale, con particolare riferimento al contesto e alla pratica costituzionale statunitense; quest'ultima supportata in Dworkin da un elevato grado di adesione ideale, che ne ha fissato il ruolo di suprema legge del Paese. I suoi precetti stanno a determinare contenuti e modalità di esercizio delle posizioni amministrative soggettive a livello individuale e collettivo. In sintesi, potremo citare il complesso di enunciati normativi che riguarda il patrimonio giuridico ontologicamente essenziale ad ogni individuo (Carta dei diritti) nonché il complesso di enunciati normativi che delinea la struttura e il funzionamento dello Stato e la ripartizione dei poteri all'intero di questo. Senza contare che, alla legittimità primaria della Costituzione

amministrata si collega quella secondaria, propria delle leggi, che sono prodotte da esigenze, valutazioni e realtà storiche più o meno contingenti rispetto ai tempi di efficacia della Carta fondamentale, alla cui posizione nell'ordinamento si riferiscono. La conseguenza più importante di questa relazione di significazione si determina sul piano della competenza a riconoscere l'esistenza o meno del collegamento della legge in posizione di legittimità secondaria, con la Costituzione amministrata: questo compito non è affidato ai giudici ordinari, ma ad uno organo specifico, la Corte Suprema, che ha in ultima analisi il potere di decidere per lo Stato inteso nella sua globalità, ciò che la Costituzione significa, e dichiarare invalidi atti di altri organi dello Stato amministrato che hanno ecceduto il potere loro attribuito dalla Costituzione propriamente compresa. Ora, va detto che la necessità frequente di verificare l'esatta portata di un testo legislativo compilato in rapporto a entità amministrative determina un alto grado di contenzioso a livello costituzionale amministrato, che concede ampi margini di libertà nell'appellarsi ai diritti fondamentali, dei quali negli Stati Uniti, come in tutto il mondo occidentale c'è una forte coscienza: il ricorso alla Corte Suprema è frenato solo dagli alti costi della litigiosità. Ma l'astrattezza del punto di riferimento – il diritto costituzionalmente garantito di cui si pretende la violazione – incide in modo indicativo sulla natura dell'atto giurisdizionale conclusivo, emanato dalla Corte Suprema per una soluzione della controversia: qualsiasi veste formale questo abbia, manifesta una forte valenza interpretativa, rispetto a quella di regolamentazione dell'interesse specifico. Come sostiene Dworkin nel suo, *Law's Empire*: «La Costituzione è fondante per le altre leggi, così l'interpretazione del documento nella sua complessità, e delle sue disposizioni particolari, deve essere ugualmente fondante». In questo senso, sarebbe un buon esercizio anche quello di identificare il nucleo del pensiero di Dworkin con il problema generale della giustificazione, nella sua dimensione formale di argomentazione attraverso il modulo del ragionamento giuridico. L'attività di interpretazione e applicazione del diritto, generalmente riservata ai giudici, è sottoposta a un controllo sociale, tipico degli ordinamenti in cui vi è una accentuata distinzione tra i ruoli di chi produce le norme e di chi le applica. I giudici hanno dunque l'obbligo di motivare le loro sentenze, di rintracciare e

rendere manifesto quel collegamento con un livello di legittimità primaria che consentirà loro di *giustificare* la decisione presa. L'argomentazione è, nel pensiero di Dworkin, direttamente dipendente dai principi che sottendono azioni del genere: l'importanza dei principi e del loro allargamento è stimolo per una ricerca e una conoscenza maggiore da parte della dottrina per il loro ruolo, e i rispettivi indici di riconoscimento. Ai principi è indubbiamente attribuibile una normatività, che può essere soppesata sulla base del sostegno istituzionale, cioè il numero di leggi e precedenti che identificano e utilizzano quel principio attribuendogli maggiore rilevanza all'interno dell'ordinamento o all'interno di una organizzazione amministrata. Ma veniamo a definire brevemente in chiave di riscontro temporale la definizione dell'attività interpretativa in una versione che riprenda soprattutto la costruzione "di periodo" la quale dovrebbe corrispondere alla avvenuta recezione della teoria fondamentale. In questo senso affronteremo questioni che riguardano non solo l'oggetto dell'interpretazione, ma anche il diritto e l'analisi di mutamenti circostanti, le tipologie presenti nell'analisi e gli stadi presunti del processo intellettuale nonché i paradigmi, concetti e programmi implicati.

## **2. L'attività interpretativa e il suo oggetto**

Il sostantivo *interpretazione* è, nella nostra cultura occidentale, suscettibile di essere usato in due significati principali: il primo è quello che designa l'*attività* del verbo interpretare; in questa accezione è sinonimo di interpretare, produrre cioè un fenomeno mentale come l'attribuzione di significato a un documento; il secondo è quello che designa il prodotto dell'attività, ovvero il risultato dell'aver interpretato (Tarello, 1980, p. 39). L'analisi complessiva e articolata della teoria dell'interpretazione di Dworkin, ci porta a fissare l'attenzione immediatamente sull'oggetto dell'attività interpretativa: le *proposizioni giuridiche* (proposition of law)<sup>1</sup>. Queste vengono definite come «tutte le varie decisioni e

---

<sup>1</sup> Per una critica all'ambiguità delle proposizioni giuridiche dworkiniane v. Guastini, 1988, p. 177.

pretese che i consociati fanno intorno a ciò che la legge permette, proibisce o attribuisce come diritto» (Dworkin, 1986, p. 4; Dworkin, 1996). Possono essere molto generali, come alcune affermazioni di principio di rango costituzionale; molto meno generali, come il dettato di una legge; e infine, molto concrete, come il dispositivo di una sentenza. La caratteristica di queste proposizioni giuridiche<sup>2</sup>, è che possono essere considerate vere o false, non in base a una valutazione assoluta, ma solo relativamente ad altre proposizioni, dette *fondamenti del diritto* (Dworkin, 1986, p. 4). Questi ultimi condizionano il venire in esistenza delle proposizioni di diritto, subordinandola al verificarsi di eventi giuridici creativi, come la manifestazione di volontà della maggioranza dell'organo legislatore di uno Stato o di una amministrazione centrale, espressa in termini rituali, per la creazione di una legge. Un insieme di proposizioni di diritto, conosciuto e accettato consapevolmente da più persone, dà luogo a una *convenzione* nel suo grado di estensione esplicita. Il gruppo di proposizioni che segue dalla migliore e più giusta interpretazione della convinzione, è la stessa convenzione nella sua estensione implicita (Dworkin, 1986, p. 123).

### **3. Il diritto amministrato come concetto interpretativo**

La teoria dell'interpretazione è definita da Dworkin come «l'interpretazione della pratica di più alto livello dell'uso dei concetti interpretativi» (Dworkin, 1986, p. 49). Questa affermazione è strettamente funzionale alla definizione del diritto come concetto interpretativo (Dworkin, 1986, p. 410). La visione del problema in questi termini, determina conseguenze eterogenee riconducibili anche ad una visione più attuale, che ci permettono un migliore sviluppo dell'approccio alle amministrazioni o particolarmente agli enti di giustizia. In primo luogo, i giudici dovrebbero identificare l'essenza del diritto interpretando il lavoro professionale di altri giudici che decidono ciò che il diritto è, al di là della loro tendenza a chiudersi in schematismi preconcepi (Dworkin, 2013a). In secondo luogo, una

---

<sup>2</sup> Per una distinzione delle proposizioni giuridiche dworkiniane dal concetto positivista di proposizione legale, v. Troper, 1988, p. 169.

giurisprudenza di valore<sup>3</sup>, deve essere costruita su qualche visione della dimensione ontologica dell'interpretazione. In terzo luogo, le teorie generali del diritto sono, per loro natura, interpretazioni generali della pratica giudiziale (Dworkin, 1986, p. 410). Le stesse estendono la loro influenza sui diritti umani e il rapporto di questi con la moralità di tipo politico e organizzativo in generale (Dworkin, 2000, p. 479 s.). Qualche autore che riprende per tempo la teorizzazione di Dworkin critica la sua costruzione del diritto come concetto interpretativo, basandosi sulla mancanza di attribuzione di un senso specifico al sostantivo interpretazione: pur non ampliando l'analisi alla dimensione della affinità concettuale, interpretazione identificherebbe un gran numero di attività tra loro eterogenee (Guastini, 2007, p. 15 s.). Ora, ci sembra più opportuno ricondurre il complesso di operazioni mentali che definiamo "interpretazione" ad una elaborazione unitaria: da una parte per l'unicità dell'oggetto, il diritto, e dell'istituzione entro cui si colloca, comprese le amministrazioni e gli organismi decisionali e compreso il sistema giuridico; dall'altra per l'omogeneità del ruolo dell'interprete. Questo realizza anche il fine dell'attività, mediando fra il diritto di un gruppo sociale e i consociati, allo scopo di applicare o semplicemente di comprendere l'atto linguistico<sup>4</sup>. Il diritto come concetto interpretativo si qualifica quindi come formula significativa e direttrice, aperta a diverse storicizzazioni, per il complesso delle operazioni ed elaborazioni nei diversi sistemi amministrativi e giuridici.

#### **4. L'atteggiamento interpretativo e l'analisi dei cambiamenti**

All'interno di un sistema di regole un soggetto svilupperà un complesso *atteggiamento* interpretativo nei confronti delle norme date, costituito da due elementi: 1) l'assunto che la

---

<sup>3</sup> La valutazione di merito sottostante a questa definizione di Dworkin, è suscettibile di oggettivazione: una giurisprudenza di valore è quella che, consapevolmente calata nel suo sistema giuridico di riferimento, riesce ad attribuire una qualificazione suscettibile di consenso ad ogni fattore incidente.

<sup>4</sup> Acquisiamo lungo l'esposizione, per implicazioni riguardanti un oggetto interpretativo neutro, cioè non necessariamente giuridico, la definizione di *atto linguistico* data da Scarpelli, 1984, p. 1531: «enunciazione da cui sia estraibile un enunciato», nelle due dimensioni: soggettiva, di atto linguistico individuale e sociale, oggettiva di atto fatico (verbale) e grafico.

*pratica* ha valore perché serve un interesse o un fine o rafforza un principio, che possono essere fissati indipendentemente descrivendo le regole che le rivestono. 2) L'assunto che le esigenze del sistema non sono sempre uguali a se stesse, ma sono sensibili al loro scopo, cosicché le regole possono essere capite, applicate, estese, modificate o qualificate da questo scopo (Dworkin, 1986, p. 47). Le due componenti sono indipendenti fra di loro, e possono essere utilizzate tanto congiuntamente, quanto disgiuntamente. La possibilità di rintracciare questo atteggiamento interpretativo diffusamente, ma soprattutto in capo a soggetti che rivestono ruoli qualificanti per l'esistenza dell'ordinamento giuridico o della regola amministrata, permette che le istituzioni cessino di essere meccaniche, operanti in modo assolutamente artificiale. L'analisi del cambiamento dell'istituzione o dell'amministrazione può essere globale o *esterna* (Dworkin, 1986, p. 48): è possibile un adeguamento o sforzo di adeguamento al mutato equilibrio tra rapporti interpersonali. Questo sforzo, nell'analisi, ad esempio di Friedman e di buona parte degli scienziati sociali statunitensi, innesca il processo di impatto del gruppo sociale sul diritto, ne rende possibile la modificazione storica e prepara la retroazione del sistema giuridico sul gruppo sociale (Friedman, 1978, p. 50; Frosini, 1981, p. 12; Wroblewski, 1983). L'analisi del cambiamento può essere altresì ravvicinata, a livello di risposta individuale: l'acquisizione dell'atteggiamento interpretativo nella sua complessità, permette di dare una spiegazione dei cambiamenti della pratica. Nel sistema giuridico e anche amministrativo, con lo sviluppo storico prendono vita forme della pratica prima sconosciute o stigmatizzate, e si rifiutano forme prima rispettate. Questa profonda modificazione è vissuta generalmente senza ribellione e volontà di sovvertimento, ma con condivisa convinzione di servire meglio il diritto, come istituzione all'interno della quale si agisce, organizzando e amministrando (Dworkin, 1986, p. 68; Esser, 1983, p. 208 e s.). L'interpretazione «si piega indietro nella pratica, alterandone la forma. La nuova forma incoraggia un'altra reinterpretazione, così la pratica cambia drammaticamente, sebbene ogni passo nel progresso sia interpretativo di ciò che il precedente ha raggiunto»<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Dworkin, 1986a, p. 48: «Interpretation folds back into the practice, altering its shape, and the new shape encourages further reinterpretation, so the practice changes dramatically, though each step in the progress is interpretative of what the last achieved».

## 5. Tipi di interpretazione

È possibile dare diverse qualificazioni dell'interpretazione, tali da assurgere a tipizzazioni, sulla base dei contesti in cui questa opera. In merito, va detto anche che la scelta delle fonti è suscettibile proprio di uno sguardo retrospettivo. L'attività ermeneutica, la stessa che ha sviluppato accesi dibattiti tra sociologi e filosofi negli anni '80 del XX secolo, è sostanzialmente diversa quando diversi sono i parametri di valore e successo nelle varie istituzioni: giudicare un prodotto artistico è cosa diversa dal valutare la spiegazione di un fenomeno fisico. A) *interpretazione conversazionale*: l'occasione più familiare di interpretazione è quella che si presenta in una conversazione. Scarpelli ci offre una analisi della struttura e delle modalità di questa circostanza interpretativa, utile per uno sviluppo del pensiero di Dworkin: l'atto linguistico verbale viene percepito come un fenomeno unitario, diversamente dall'atto linguistico grafico in cui la percezione dell'oggetto distaccato avviene in un ambito diverso da quello di produzione (Scarpelli, 1984, p. 148). Una ulteriore suggestione di Scarpelli ci indica che nell'interpretazione conversazionale vi è una sorta di equivalenza tra enunciazione ed enunciato: l'interprete infatti assegna sensi e significati sulla base delle intenzioni dell'altro soggetto di conversazione<sup>6</sup>. B) *interpretazione scientifica*: ci troviamo in un altro contesto interpretativo, in cui lo scienziato raccoglie i dati e li interpreta. In realtà "interpretazione scientifica" definisce una metafora, in cui i dati parlano allo scienziato, come lo farebbe una persona: questa immagine mostrerebbe lo scienziato intento alla comprensione di ciò che i dati cercano di dirgli (Dworkin, 1986, p. 50). C) *interpretazione creativa*: ne distinguiamo due tipi, *interpretazione artistica*,<sup>7</sup> e *interpretazione della pratica sociale*. Sono accomunate dal rapporto di specie, rispetto al genere *creativa*, perché entrambe aspirano a interpretare qualcosa di creato, distinto dal suo autore, e non quindi ciò che la gente dice, come

---

<sup>6</sup> Sempre secondo la definizione che ne dà Scarpelli (1984, p. 143), intenderemo con «senso, la complessiva intenzionalità o rilevanza comprensibile di oggetti e cultura in generale, con 'significato', la capacità referenziale dei segni nelle strutture semeiotiche cui appartengono [...] L'interpretazione come riferimento di segni a designati è interpretazione di significati che può aprire la strada però a interpretazioni di sensi».

<sup>7</sup> Per una descrizione dell'interpretazione artistica di Dworkin si v. Padley, 1988, p. 181 e s. e Guest, 1997.

nell'interpretazione conversazionale, o eventi non creati da persone, come nell'interpretazione scientifica (Dworkin, 1986, p. 51). Una opinione popolare ritiene che l'interpretazione creativa sia uno speciale tipo della interpretazione conversazionale. In realtà qui il rapporto tra referenti è ribaltato: si verifica indubbiamente un collegamento con i fini più che con le cause, ma con i fini di colui che interpreta, e non con quelli dell'autore. Quindi è interpretazione *costruttiva*. «Approssimativamente, l'interpretazione costruttiva è un fatto di imporre un fine su un oggetto, per farne il migliore esempio possibile della forma o del genere a cui appartiene» (Dworkin, 1986, p. 52). L'interpretazione creativa può dunque essere intrapresa in una visione costruttiva; e sarà così determinata dalla interazione tra il proprio fine e l'oggetto su cui cade.

## **6. L'intenzione dell'autore**

L'interpretazione è per sua natura il resoconto di un fine, nel senso che propone un modo di vedere ciò che è interpretato come fosse il risultato di una decisione, per perseguire visioni o scopi, o uno scopo più che un altro<sup>8</sup>. In questa prospettiva l'*intenzione dell'autore* fornisce la struttura formale per tutte le pretese interpretative. L'intenzione dell'autore è qualcosa di più complesso del semplice conscio stato mentale (Dworkin, 1986, p. 58). Ciò risulta evidente dall'analisi dei due tipi di interpretazione creativa: – L'interpretazione artistica non è solo il tentativo di recuperare l'intenzione dell'autore, nel senso di conscio stato mentale; infatti anche intenzioni espresse in modo dettagliato dallo stesso autore, possono essere problematiche. – L'interpretazione della pratica sociale risulta poi di una complessità anche maggiore, poiché non consta di un atto individuale: è infatti diverso interpretare una serie di atti singolarmente, dall'interpretare la pratica collettiva<sup>9</sup>. I problemi

---

<sup>8</sup> Padley (1988, p. 184) qualifica «The words of the text itself; the author's intention; the historical context; society's current beliefs», come i quattro elementi di valutazione per comprendere il *true meaning* di un lavoro.

<sup>9</sup> A questo proposito v. Scarpelli, 1984, p. 164: le difficoltà derivanti dalla sistemazione teorica dell'interpretazione giuridica, sarebbero riconducibili al fatto che la teoria e la prassi proprie di questa interpretazione, sono caratterizzate da una impostazione e terminologia propria degli atti individuali. Sorgono dunque dei problemi per gli atti non riconducibili da una dimensione collettiva a una individuale.

derivanti dalla peculiarità di questo punto di vista, rendono particolarmente difficile il mantenimento di una posizione di neutralità da parte dello scienziato sociale, calato nell'impresa ermeneutica. È dunque impossibile applicare in entrambi i casi il modello di interpretazione conversazionale, come una certa interpretazione riduttiva vorrebbe. Si adegua invece perfettamente alla complessità strutturale dell'interpretazione creativa l'acquisizione e l'attribuzione del concetto di interpretazione costruttiva. L'interprete non riconosce esclusivamente la portata della comunicazione, ma la valuta, relativamente al proprio fine nel rispetto della complessa intenzionalità dell'autore, ora individuale e problematico, ora collettivo e non suscettibile di riduzionismi.

## **7. Stadi dell'interpretazione**

L'interpretazione è un processo intellettuale dotato di una sua estensione temporale e di una articolazione logica. La conquista concettuale di sensi e significati di un enunciato da parte dell'interprete, avviene con una certa consequenzialità, secondo uno svolgimento per fasi. Il passaggio da un momento all'altro del processo prevede lo sviluppo di quegli elementi raggiunti embrionalmente nella fase precedente; questi ne genereranno di nuovi, da completare a loro volta nella fase successiva, per il raggiungimento di un più alto grado nella conoscenza ermeneutica del dato. A) Stadio Pre-interpretativo: in questo stadio si opera una selezione di regole o standard, acquisiti al fine di identificare il contenuto sperimentale della pratica (Dworkin, 1986, p. 65). La collocazione dello standard in posizione di alterità rispetto alla regola ci induce a tracciarne più concretamente i contorni. Lo standard è «una proposizione utilizzata dai giuristi quando questi discutono in termini di diritti e obblighi giuridici» (Dworkin, 2010, p. 90); la sua operatività non è assimilabile a quella della regola, piuttosto si identifica ora con un principio, ora con una politica, o con altri generi di standard. È importante sottolineare che nella sua più ampia accezione comprenda *anche* le regole. Possiamo quindi distinguere rispetto allo standard, un uso

tecnico (o standard in senso stretto) da un uso non tecnico (o standard in senso lato). Una migliore comprensione dei reciproci collegamenti e delle relazioni di generalità e specialità, può venirci dalla lettura di schemi esemplificativi che sono stati proposti, per esempio da J. Raz (1972, p. 824), laddove gli standard possono distinguersi in non legali e legali, essendo questi ultimi distinguibili in leggi che non sono norme e in norme legali, questi ultimi a loro volta distinguibili in generali e particolari e, infine, dal versante dei generali, distinguibili in regole legali e principi legali. B) Stadio interpretativo: l'interprete ricerca e fissa una generale giustificazione per gli elementi principali della pratica identificata nello stadio pre-interpretativo (Dworkin, 1986, p. 66). Questa generale giustificazione risponde alla esigenza di qualificare la precedente scelta come desiderabile, a partire dal rapporto che l'interprete sviluppa con il proprio complesso di valori, e con gli altri soggetti che si pongono in relazione con l'ordinamento. Una giustificazione di questo tipo sorge come giustificazione interna. I suoi elementi sono poi razionalizzati e proiettati all'esterno; acquisiscono così una dimensione autonoma. Il suo contenuto tratterà una argomentazione, del valore di una pratica e del suo meritare un proseguimento di esistenza e di dispiego di efficacia. La giustificazione non ha bisogno di adeguarsi ad ogni aspetto o caratteristica della pratica cui si relaziona. È necessario che vi si adatti sufficientemente, di modo che l'interprete percepisca pienamente la corrispondenza sostanziale dei termini (Dworkin, 1986, p. 66). C) Stadio post-interpretativo o riformante: in questa fase l'interprete opera un accomodamento del senso che aveva attribuito a ciò che la pratica richiede. Adattare è, in questo caso, riferirsi al momento precedente nella prospettiva che la giustificazione accettata nello stadio precedente sia meglio servita (Dworkin, 1986, p. 66).

## **8. Concetto e concezione. Paradigmi e concetti per definizione**

Si presenta ora l'opportunità di affrontare un discorso che palesa degli aspetti di funzionalità rispetto al piano generale dell'attività interpretativa, nel senso di interessare

tutti quei contesti (sistema giuridico, sistema amministrativo, organismi vari etc.) dove certe conseguenze si mostrano. Il sorgere di una controversia interna al sistema giuridico, determinerà una situazione di questo tipo, estensibile alle altre forme di organismi: un ampio consenso sulle consolidate proposizioni giuridiche che presentano caratteri di generalità e astrattezza, ma un sostanziale dissenso sui concreti affinamenti o sub-interpretazioni di queste proposizioni (Cohen, 1984, p. 6 e ss.). Possiamo tracciare, sulla base del dato reale, la linea di confine tra la collocazione logica di *concetto* e *concezione*: per concetto intendiamo una indicazione normativa non vincolante, da completare. Per concezione intendiamo una indicazione normativa vincolante e completa. Diverse sono poi le conseguenze del conformare i propri comportamenti a un concetto o ad una concezione. Nel primo caso siamo di fronte a una fattispecie aperta in cui vi è da una parte la possibilità di confronto con situazioni concrete, non previste nell'elaborazione del concetto; dall'altra la possibilità di superare applicazioni del concetto dimostrate inadeguate<sup>10</sup>. Questa elasticità e capacità di adattamento a uno sviluppo storico mostrata a livello concettuale, non è invece propria della concezione, i cui canali di collegamento con la realtà sono rigidamente prefissati<sup>11</sup>. Il contrasto tra concetto e concezione, quando si verificherà, sarà collocato su livelli di astrazione e non su contenuti; ciò permette di prescindere da ogni valutazione di merito (Dworkin, 1986, p. 71). Addentrandoci nel sistema giuridico o organizzativo-amministrativo (dipende dal versante d'analisi), possiamo registrare un'altra fondamentale distinzione: quella tra *paradigmi* della verità interpretativa e *concetti stabiliti per definizione*. I paradigmi si ancorano all'interpretazione di un comportamento; appunto in virtù di questa loro natura non sono protetti dalla sfida di una nuova interpretazione, che si riflette come evento modificativo (Dworkin, 1986, p. 72). Il concetto stabilito per definizione si apre a nuove concretizzazioni, ma si ripropone, formalmente ed ontologicamente, sempre uguale a se stesso .

---

<sup>10</sup> Sulle relazioni esistenti tra concetto e concezione v. Nickel, 1977, p. 1130: «A conception gives an account of the meaning of a concept which relates meaning to the case in question».

<sup>11</sup> Sul punto v. Grey, 1988, p. 37: «Vagueness is, in fact absent from principles, whose contested concepts cannot be vague; only conceptions may be» e Dworkin, 2013b, II.

## 9. Il programma interpretativo

L'elaborazione di un programma interpretativo in Dworkin muove dalla valutazione dell'esistenza di una virtù: *l'integrità politica*; questa ultima corrisponde da una parte alla domanda di moralità politica, e dall'altra alla esigenza di coesione e ottemperanza al diritto prodotto, quando i cittadini e gli individui di particolari organizzazioni e/o strutture amministrative sono divisi intorno ai principi di equità e giustizia<sup>12</sup>. L'integrità si caratterizza come principio determinante nella legislazione e nella aggiudicazione di controversie amministrative, giustificando un impegno per la *coerenza* in questi due campi (Dworkin, 1986, p. 167)<sup>13</sup>. Si tratteggia una profonda connessione dell'integrità politica con il parallelo ideale di moralità personale. Il soggetto titolare di questa virtù politica è la *comunità personificata*. Per valutare i comportamenti imputabili a una collettività, possiamo seguire due strade: a) valutare ogni atto individualmente, perdendo però la peculiarità della dimensione dell'agire collettivo; b) valutare il comportamento dell'istituzione o della amministrazione come un tutto, trattare dunque l'istituzione o l'amministrazione come un agente morale (Dworkin, 1986, p. 170 e s.). Questa seconda rappresentazione sia adeguata maggiormente ad un processo di personificazione che sia finalizzato alla assunzione della titolarità della virtù-integrità politica. Resta da sottolineare che la personificazione non implica una indipendenza di tipo metafisico, ma è una creazione della pratica, perché sia raggiunta una reale comprensione della dimensione del processo interpretativo. «Il principio aggiudicativo dell'integrità istruisce i giudici a identificare diritti legali e doveri sull'assunto che sono tutti creati da un singolo autore – la comunità personificata – esprime una coerente concezione di giustizia ed equità» (Dworkin, 1986, p. 225). L'utilizzo del modello sostanziale dell'interpretazione creativa, implica l'acquisizione della sua struttura formale. Questa, parte dall'idea di intenzione<sup>14</sup>, aspira ad imporre un fine passando attraverso il testo,

<sup>12</sup> Sul punto v. anche Lane, 1987, p. 280 e s. secondo il quale l'interprete nella sua impresa applicherebbe valori sostanziali, ma anche formali. I valori sostanziali possono essere formulati indipendentemente dalla lettura del testo: tra questi è da annoverare la integrità.

<sup>13</sup> V. Dworkin, 1986, p. 167. Nella stessa direzione di Dworkin si esprime Sartorius (1968, p. 178): «any particular decision will then be justified in terms of its coherence with the system».

<sup>14</sup> Sul punto v. Lane, 1987, p. 206: «The chain is, in fact, a chain of intention held together by the shared interpretative

i dati e la tradizione che sono interpretati. Il diritto in questa prospettiva è visto come una *catena*, ovvero una struttura dotata di estensione, sistematica e cronologica, in cui ciascun elemento componente, ciascuna decisione legale ne segue e ne precede un'altra<sup>15</sup>. Il momento storico presente è caratterizzato dalla univocità del collegamento, esclusivamente rivolto nella sua costruzione, alla decisione passata. Alla luce del principio dell'integrità, il giudice, soggetto operante di questa catena, risponde all'esigenza di coerenza assumendo una duplice veste: interpreta ciò che ha ricevuto come prodotto di diritto, per emanare una nuova decisione (Dworkin, 1986, p. 229; Dworkin, 2010). L'aspirazione che muove da questa intuizione è quella di creare un diritto unificato e coerente, come fosse emanazione di un singolo autore<sup>16</sup>. L'esigenza di rigore che scaturisce da questo programma interpretativo ci impone di rintracciare un metodo di lavoro per il singolo soggetto che lavora all'interno della catena del diritto, soprattutto in strutture normative, a partire quindi dall'analisi del percorso giudicante. Riconosciamo nel processo ermeneutico due dimensioni, corrispondenti a due diverse operazioni intellettuali<sup>17</sup>: A) *Dimensione della preparazione*: in questo momento il giudice sceglie la *lista* delle proposizioni giuridiche alternative, candidate per la migliore interpretazione, parziale resoconto delle visioni contraddittorie sulla reale portata dell'oggetto di contenzioso (Dworkin, 1986, p. 240). Il giudice non può inserire nella lista qualche interpretazione, se non crede che un singolo autore avrebbe potuto realmente eleggerla. La sua interpretazione non deve però necessariamente adattarsi ad ogni parte del testo dato; è sufficiente che sia fornita di un generale potere esplicativo, il quale risulta irrimediabilmente compromesso se lascia inspiegato qualche fondamentale aspetto strutturale del testo (Dworkin, 1986, p. 230). Il giudice analizzando i dati della lista, e riferendoli singolarmente al complesso del diritto già esistente sulla base del principio aggiudicativo dell'integrità, troverà che nessuna interpretazione si adatta perfettamente a

---

project of reconstituting, under changing the force of the intentions that animated, and animate a central document».

<sup>15</sup> V. Lane, 1987: «The process of interpretation is a complex introspective discipline, a movement from conflicting hypothetical thoughts toward a rationalized structure of beliefs». La Lane mostra di sviluppare il pensiero di Dworkin, secondo un personalissimo stile.

<sup>16</sup> A questo proposito v. Kress, 1984: «Coherence and holistic theories of truth maintain that a proposition is true if it fits sufficiently well with other proposition held to be true» (p. 369).

<sup>17</sup> Il modello di legal reasoning proposto da Dworkin «è stato considerato come la razionalizzazione e la giustificazione della pratica giuridica americana» (Bartole, 1980, p. 189).

tutto il sistema giuridico o organizzativo-amministrativo, ma una più delle altre. B) *Dimensione del giudizio*: l'interprete, ormai pienamente consapevole, decide quali fra le letture auspicabili del caso rende migliore complessivamente l'operazione interpretativa; concorrono in questa scelta considerazioni formali e strutturali. In questa fase il giudice è in una posizione diversa dalla totale libertà creativa e dalla meccanica costrizione testuale (Dworkin, 1986, p. 234). Il metodo di verifica della validità di una interpretazione è che, al momento della sua elaborazione, questa causi un numero minore di deroghe al principio dell'integrità che la sua rivale (Dworkin, 1986, p. 246).

## **10. Argomentazione e interpretazione**

L'attività di interpretazione e di applicazione del diritto, generalmente riservata ai giudici, è sottoposta a un controllo sociale, tipico degli ordinamenti in cui vi è una accentuata distinzione tra i ruoli di chi produce le norme e di chi le applica. I giudici e gli amministratori del diritto hanno dunque l'obbligo di motivare le loro sentenze, di rintracciare e rendere manifesto quel collegamento con un livello di legittimità primaria che consentirà loro di *giustificare* la decisione presa. Per sviluppare questo concetto potremo sostenere che la motivazione è carattere degli atti normativi di applicazione e eteronimi; il collegamento tra obbligo di giustificare e motivare le decisioni da un lato, e il carattere eteronomo delle decisioni dall'altro, sembrerebbe un tipo di collegamento strutturale. E ancora, in questa direzione, si potrebbe affermare, con una sorta di complessità diversa, che l'importanza di una teoria del diritto: «non sia chiaro, una teoria descrittiva intorno al diritto, ma una teoria giustificante del diritto» (Maccormick, 1978, p. 591). La posizione di Ronald Dworkin a questo proposito è molto chiara e profondamente consapevole delle connessioni fra i punti di riferimento della dimensione giustificativa: «Il problema della giustificazione ha importanti implicazioni, perché riguarda non solo fin dove si estende l'autorità del giudice, ma altresì fin dove vi sia l'obbligo politico e morale di obbedire alle norme create

dai giudici. Ciò riguarda anche il problema delle argomentazioni» (Dworkin, 2010, p. 66). L'importanza fondamentale della giustificazione nell'economia amministrata dell'ordinamento giuridico si riflette su tre piani: 1) sul piano *logico*, come momento necessario in cui ponderare la decisione presa in modo che manifesti rigorosamente i passaggi logici intuiti in precedenza; e dunque palesando il complesso di motivazioni, stimoli il giudice a verificarne la fondatezza e credibilità, ponendosi come, garanzia per eventuali arbitri intellettuali. 2) Sul piano della *garanzia dei diritti*: la limitazione o negazione di un diritto soggettivo, può essere compiuta giudizialmente, solo attraverso una adeguata motivazione, che giustifichi davanti al titolare del diritto e alla collettività, la decisione restrittiva e finanche la coercizione: Dworkin sottolinea particolarmente questo aspetto, affermando che: «uno Stato responsabile deve essere in grado di giustificare qualsiasi sua azione, in modo particolare quando limita la libertà dei cittadini» (Dworkin, 1973, p. 210). 3) Sul piano del *principio democratico*: senza ripercorrere gli argomenti basati sul principio della separazione dei poteri, riportiamo uno spunto di D.A.J. Richards in proposito, che trattando della distinzione tra decisione legislativa e giudiziale, afferma che «al legislatore non è richiesto di stendere o giustificare le proprie decisioni in qualche modo analogo a quello delle intricate opinioni scritte dei giudici» (1977, p. 1100). La problematica relativa alla giustificazione si inserisce pienamente negli aspetti logico-formali attinenti al ragionamento giuridico all'interno di amministrazioni giuridiche particolari, là dove essa stessa, secondo una definizione, sarebbe «una tecnica di giustificazione, un collegamento tra legittimità derivata e legittimità primaria» (Friedman, 1978, p. 394). La sua funzione realizza il collegamento tra la dimensione decisionale presente ma non ancora perfezionata, e dei principi o autorità, attuali, e il livello superiore. Il ragionamento giuridico formale, di solito espresso in un documento scritto, non ha una relazione necessaria con dei processi mentali effettivi: l'aspetto rilevante non appartiene alla sfera delle motivazioni puramente individuali, ma la necessità di verifica e controllo risulta invece determinante nella fase di proiezione in termini di razionalità giuridica applicata alle amministrazioni del diritto e alle decisioni, comunque sia presa. S. Bartole ritiene che la teoria di Ronald Dworkin si collochi:

«su un terreno a metà strada fra lo studio del sistema giuridico amministrato, e l'analisi del ragionamento giudiziale, o meglio giuridico, in generale» (Bartole, 1980, p. 197), e in seguito si preoccupa del fatto che una teoria possa «conservare un qualche interesse anzitutto sul terreno dell'argomentazione giuridica» (Bartole, 1980, p. 201). Il problema della giustificazione, dunque, attraverso il modulo del ragionamento giuridico, si concretizza nelle forme dell'argomentazione, trasposizione logica e retorica del consenso necessario per qualsiasi decisione giuridica<sup>18</sup>. Possiamo affermare comunque in questa sede che quello offerto da Dworkin è, alla fine, un modello di argomentazione giudiziaria, e come tale andrebbe discusso. Il controllo da parte della società sulle decisioni è un controllo attinente ai procedimenti intellettuali che conducono a una proposta di decisione sui significati, e si palesano abitualmente in argomentazioni. Il materiale concettuale di Dworkin focalizza, nell'ambito di diversi tipi di argomentazione, un tipo particolare: l'argomento a partire dai principi generali, come atto a fondare l'*analogia juris*. Un ulteriore argomento, in qualche misura dipendente da quello a partire dai principi generali, manifesta un aspetto ideale e caratteristico del nostro autore: la completezza riscontrata dell'ordinamento giuridico amministrato. La sua configurazione che scaturisce dal complessivo approccio all'universo dei principi. In conclusione, possiamo affermare che un completamento di prospettiva potrebbe riguardare, sempre seguendo Dworkin, l'esame dei principi come segno di relazione tra diritto, morale e natura dell'obbligazione legale, i principi e la completezza dell'ordinamento giuridico amministrato, la distinzione logico-concettuale e normativa tra regole e principi stessi nonché l'elaborazione dottrinale degli indici di riconoscimento dei principi e del loro ruolo nel sistema giuridico amministrato, con una particolare attenzione al perfezionamento del diritto secondo i confermati principi dworkiniani, almeno tutti quelli enunciati nel periodo che abbiamo esaminato.

---

<sup>18</sup> Sul problema del consenso e i suoi riflessi sulla precomprensione v. Esser, 1983, p. 132 e s. V. ancora Frosini, 1981, p. 11.

## **Bibliografia**

- Bartole S. (1980). In margine a *Taking rights seriously* di Dworkin. *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 10, 1: 185.
- Cohen M. (1984). *Ronald Dworkin and Contemporary Jurisprudence*. Lanham MD: Rowman & Littlefield.
- Dworkin R. (1973). Taking Rights Seriously. In Simpson A.W.B., a cura di, *Oxford Essays in Jurisprudence (Second Series)*. Oxford: Clarendon Press.
- Dworkin R. (1986). *Law's Empire*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- Dworkin R. (1990). *Questioni di principio*. Milano: Il Saggiatore.
- Dworkin R. (1996). *Freedom's Law*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- Dworkin R. (2000). *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- Dworkin R. (2002). *Virtù sovrana*. Milano: Feltrinelli.
- Dworkin R. (2007). *La democrazia possibile: principi per un nuovo dibattito politico*. Milano: Feltrinelli.
- Dworkin R. (2010). *La giustizia in toga*. Roma-Bari: Laterza.
- Dworkin R. (2013a). *Justice for Hedgehogs*. Cambridge MA: Belknap.
- Dworkin R. (2013b). *Taking Rights Seriously*. New York: Bloomsbury USA.
- Esser J. (1983). *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Friedman L.M. (1978). *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*. Bologna: il Mulino.
- Frosini V. (1981). *Il diritto nella società tecnologica*. Milano: Giuffrè.
- Grey C.B. (1988). Uniqueness and right answers. *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 65, 1: 34.
- Guastini R. (1988). Some remarks on the conceptual framework of "Law's Empire". *Ratio Juris*, 1, 2: 176. DOI: 10.1111/j.1467-9337.1988.tb00013.x.

- Guest S. (1997). *Ronald Dworkin*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Kress K.J. (1984). Legal reasoning and coherence theories: Dworkin's Rights Thesis, Retroactivity, and linear order of Decisions. *California Law Review*, 72, 3: 369. DOI: 10.2307/3480482.
- Lane J. (1987). The poetics of legal interpretation. *Columbia Law Review*, 87, 1: 197. DOI: 10.2307/1122632.
- Maccormick D.N. (1978). Dworkin as Pre-Benthamite. *The Philosophical Review*, 87, 4: 585. DOI: 10.2307/2184462.
- Nickel J.W. (1977). Dworkin on the nature and consequences of rights. *Georgia Law Review*, Special Issue, 11, 5: 1115.
- Padley A. (1988). Law's Empire (Review). *Ratio Juris*, 1, 2: 181. DOI: 10.1111/j.1467-9337.1988.tb00014.x.
- Raz J. (1972). Legal principles and the limit of law. *Yale Law Journal*, 81, 5: 823. DOI: 10.2307/795152.
- Richards D.A.J. (1977). Rules, Policies, and Neutral Principles: The Search for Legitimacy in Common Law and Constitutional Adjudication. *Georgia Law Review*, Special Issue, 11, 5: 1069.
- Ripstein A. (2007). *Ronald Dworkin* (Contemporary Philosophy in Focus). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139167109.
- Sartorius R. (1968). The justification of the Judicial decision. *Ethics*, 78, 3: 171.
- Scarpelli U., Tomeo V. (1984). *Società norme e valori: studi in onore di Renato Treves*. Milano: Giuffrè.
- Tarello G. (1980). *L'interpretazione della legge*. Milano: Giuffrè.
- Troper M. (1988). Judges taken too seriously: Professor Dworkin's views on Jurisprudence. *Ratio Juris*, 1, 2: 162. DOI: 10.1111/j.1467-9337.1988.tb00012.x.
- Wroblewski J. (1983). Change of law and social change. *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto*, 60: 293.
- Zavatta L. (2017). *Costituzionalismo e oggettività etica del diritto. Dworkin dopo Hart. Una*

*rilettura.* Torino: Giappichelli.